

# **CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2007 (26.11)** (OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:** 2007/0250 (ACC)

14968/07 ADD 1

**ACP 246** WTO 245 **UD 112** 

#### **PROPOSTA**

Mittente:	Commissione europea
Data:	16 novembre 2007
Oggetto:	ALLEGATO II - Norme di origine
	Allegato della Proposta di regolamento del Consiglio recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 717 definitivo - volume 2

ao IT DG E II

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 13.11.2007 COM(2007) 717 definitivo 2007/0250 (ACC)

# **ALLEGATO II**

Norme di origine

Allegato della

Proposta di

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

IT IT

# ALLEGATO II RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE	19. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
	20. Esportatore autorizzato
	21. Validità della prova dell'origine
TITOLO I : Disposizioni generali	22. Procedura di transito
	23. Presentazione della prova dell'origine
Articoli	24. Importazioni con spedizioni scaglionate
1. Definizioni	25. Esonero dalla prova dell'origine
	26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
TITOLO II : Definizione della nozione di	27. Documenti giustificativi
prodotti originari	28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
	29. Discordanze ed errori formali
Articoli	30. Somme espresse in euro
2. Disposizioni generali:	
3. Prodotti interamente ottenuti	TITOLO V : Misure di cooperazione amministrativa
4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	
5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	Articoli
6. Cumulo dell'origine	31. Assistenza reciproca
7. Unità da prendere in considerazione	32. Verifica delle prove dell'origine
8. Accessori, pezzi di ricambio e utensili	33. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
9. Assortimenti	34. Sanzioni
10. Elementi neutri	35. Zone franche
	36. Deroghe

# TITOLO III : Requisiti territoriali

#### Articoli

11. Principio di territorialità TITOLO VI : Ceuta e Melilla

12. Trasporto diretto

13. Esposizioni Articoli

37. Condizioni speciali

TITOLO IV: Prova dell'origine

TITOLO VII : Disposizioni finali

Articoli

14. Disposizioni generali: Articoli

15. Procedura di rilascio dei certificati di 38. Allegati circolazione EUR.1

16. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

17. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

18. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

#### **INDICE**

#### **ALLEGATI**

ALLEGATO 1: Note introduttive all'elenco dell'allegato 2

ALLEGATO 2: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO 2 bis: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4

ALLEGATO 3: Modulo di certificato di circolazione

ALLEGATO 4: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO 5°: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO 5B: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO 6: Scheda d'informazione

ALLEGATO 7: Modulo di richiesta di deroga

ALLEGATO 8: Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5

ALLEGATO 9: Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5

ALLEGATO 10: Paesi in via di sviluppo vicini

ALLEGATO 11: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2 si applicano dal 1° ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12 non si applicano

ALLEGATO 12: Prodotti ai quali le disposizioni realtive al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12 non si applicano

ALLEGATO 13: Paesi e territori d'oltremare

# TITOLO I

# **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ARTICOLO 1

#### Definizioni

Ai fini del presente allegato:

- a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" s'intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali"s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- h) per "valore dei materiali originari" s'intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) per "valore aggiunto" s'intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali importati nella Comunità o negli Stati ACP;
- j) per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato "Sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) per "spedizione" s' intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali;
- n) per "PTOM" s'intendono i paesi e i territori menzionati nell'allegato 13.

# TITOLO II

# **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**

#### ARTICOLO 2

#### Disposizioni generali

- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I del presente regolamento (qui di seguito, ai fini del presente allegato, "gli Stati ACP"):
- a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;
- b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente allegato.

3. Per i prodotti elencati negli allegati 11 e 12, le disposizioni del paragrafo 2 si applicano rispettivamente solo dopo il 1° ottobre 2015 e dopo il 1° gennaio 2010.

#### Prodotti interamente ottenuti

- 1. Si considerano prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o nella Comunità:
- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
- 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
- a) registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP;
- b) battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;
- c) che soddisfino una delle seguenti condizioni:
- i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato ACP o di uno Stato membro

ii) sono di proprietà di società

 d) la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno Stato ACP State o in uno Stato membro; e

IT

o

- e) che sono detenute per almeno il 50% da uno Stato ACP, da enti pubblici o cittadini di tale Stato o da cittadini di uno Stato membro.
- 3. In deroga al paragrafo 2, la Comunità consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggiate o prese in leasing dallo Stato ACP siano trattate come "sue navi" per svolgere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva a condizione che:
  - lo Stato ACP abbia offerto alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità abbia respinto tale offerta;
  - il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

# Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

- 1. Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP o nella Comunità quando sussistono le condizioni elencate nell'allegato 2 o, in alternativa, nell'allegato 2A. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
- 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
- a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti compresi nei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

3. a) In deroga al paragrafo 1 e previa notifica alla Commissione europea da parte di uno Stato ACP del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 trasformati o fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari delle voci 0302 o 0303 sbarcati in uno porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2. La notifica alla Commissione precisa i vantaggi che ne derivano per lo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione e i prodotti da fabbricare nonché un'indicazione delle rispettive quantità interessate.

- b) Lo Stato ACP del Pacifico presenta alla Comunità, entro tre anni dalla notifica, una relazione sull'applicazione della lettera a).
- c) La lettera a) si applica senza pregiudizio delle misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell'UE, di una conservazione e gestione sostenibile efficaci delle risorse ittiche e del sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.
- 4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

#### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

- 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o meno le condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
- ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali;
- i) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- j) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero;
- k) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura.
- 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene

complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP o nella Comunità su quel prodotto.

# Cumulo dell'origine

#### Cumulo con i PTOM e la Comunità

- 1. I materiali originari della Comunità o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.
- 2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP oltre a quelle indicate all'articolo 5.
- 3. Per determinare se i prodotti sono originari dei PTOM, si applicano le disposizioni del presente allegato *mutatis mutandis*.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati negli allegati 11 e 12 rispettivamente solo dopo il 1° ottobre 2015 e dopo il 1° gennaio 2010.

#### Cumulo con il Sudafrica

- 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP, a condizione che siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vadano oltre quelle indicate nell'articolo 5. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
- 6. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 5 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.

- 7. Il cumulo di cui al paragrafo 5 non si applica ai prodotti elencati negli allegati 8, 11 e 12.
- 8. Il cumulo di cui al paragrafo 5 si applica ai prodotti elencati nell'allegato 9 solo quando i dazi su questi prodotti sono stati aboliti nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo.
- 9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro della SACU (Unione doganale sudafricana) che è uno Stato ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.
- 10. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.
- 11. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CE) n. 2913/92, statuisce sulle richieste degli Stati ACP.

#### Cumulo con il Sudafrica

12. Il cumulo di cui al paragrafo 5 può essere applicato solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato. Il cumulo di cui ai paragrafi 9 e 10 può essere applicato solo se sono applicate norme d'origine identiche a quelle del presente allegato.

# Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

- 13. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente ad una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:
  - la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5;
  - gli Stati ACP, la Comunità e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 o 16 del Sistema armonizzato e ai prodotti a base di riso che rientrano nel codice 1006 del SA.

Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino si applicano le disposizioni del presente allegato.

La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CE) n. 2913/92, statuisce sulle richieste degli Stati ACP. Nella decisione sono specificati i prodotti per i quali il cumulo di cui al presente paragrafo non è autorizzato.

# Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

# Ne consegue che:

- quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
- quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.
- 2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

#### ARTICOLO 8

#### Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

#### Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

#### ARTICOLO 10

#### Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

# TITOLO III

# **REQUISITI TERRITORIALI**

#### ARTICOLO 11

# Principio di territorialità

- 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP, salvo il disposto dell'articolo 6.
- 2. Salvo il disposto dell'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
- a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

#### ARTICOLO 12

#### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente regolamento si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato, trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, della Comunità, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP o della Comunità.

- 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, o
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

- i) una descrizione esatta dei prodotti;
- ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
- iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,

0

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

#### ARTICOLO 13

# Esposizioni

- 1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'allegato V, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nella Comunità;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; nonché
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
- 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
- 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

# TITOLO IV

# PROVA DELL'ORIGINE

#### ARTICOLO 14

# Disposizioni generali

- 1. I prodotti originari degli Stati ACP beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle disposizioni del presente regolamento su presentazione dei seguenti documenti:
- a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 3; o
- b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 4 del presente allegato, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
- 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento senza che sia necessario presentare i documenti di cui sopra.

#### ARTICOLO 15

#### Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

- 1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
- 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo di certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato 3. I moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
- 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.
- 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli

- Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
- 5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
- 6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
- 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata

# Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

- 1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
- 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
- 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura:

#### "RILASCIATO A POSTERIORI"

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

#### Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

- 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
- 2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

#### "DUPLICATO"

- 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
- 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

#### ARTICOLO 18

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine

# rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nella Comunità. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

#### ARTICOLO 19

#### Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

- 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
- 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
- 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i

- documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
- 4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 4 del presente allegato, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
- 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
- 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

#### Esportatore autorizzato

- 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
- 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
- 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
- 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
- 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

#### Validità della prova dell'origine

- 1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
- 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
- 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

#### ARTICOLO 22

#### Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di 4 mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:

- la dicitura "transito";
- il nome del paese di transito;
- il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31,
- la data di apposizione delle suddette indicazioni.

#### ARTICOLO 23

# Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

#### Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### ARTICOLO 25

# Esonero dalla prova dell'origine

- 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
- 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
- 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### ARTICOLO 26

#### Procedura d'informazione ai fini del cumulo

- 1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente allegato, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato 5A del presente allegato, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
- 2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2 o l'articolo 6, paragrafo 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nella Comunità, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato 5B del presente allegato, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
- 3. Per ciascuna spedizione di materiale il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di

consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.

- 4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
- 5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.
- 6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione cui si chiede il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
- 7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato ai sensi dell'articolo 26 del protocollo n. 1 all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-UE restano valide.

#### ARTICOLO 27

# Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nella Comunità o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, in conformità del presente allegato.

# Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
- 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
- 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

#### ARTICOLO 29

#### Discordanze ed errori formali

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
- 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

#### ARTICOLO 30

#### Importi espressi in euro

- 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
- 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
- 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee

- entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
- 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
- 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dalla Commissione. Nel procedere a detta revisione, la Commissione considera l'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

# TITOLO V

# MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### ARTICOLO 31

#### Assistenza reciproca

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Comunità, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.

# Verifica delle prove dell'origine

- 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
- 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
- 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
- 5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi di cui all'articolo 6, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
- 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
- 7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, indagini appropriate sono effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.

#### ARTICOLO 33

# Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato 6 del presente allegato. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

- 3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.
- 4. Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.
- 5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.
- 6. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

#### ARTICOLO 34

#### Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

#### ARTICOLO 35

#### Zone franche

- 1. Sono adotatte tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
- 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

#### Deroghe

- 1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un paese beneficiario, può concedere a un paese beneficiario una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato:
  - a) se fattori interni o esterni lo privano temporaneamente della capacità di conformarsi alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato, capacità di cui disponeva in precedenza, o
  - b) se ha bisogno di un certo tempo per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato.
- 2. La deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.
- 3. La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Vi sono i motivi di cui al paragrafo 1 che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione.
- 4. La Commissione delibera, nello statuire in applicazione delle disposizioni del presente articolo, secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CE) n. 2913/92.

La Comunità accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria già stabilita

- 5. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, utilizzando il modulo che figura nell'allegato 7 del presente allegato, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
  - designazione del prodotto finito,
  - natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi.
  - natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati ACP o della Comunità o ivi trasformati,
  - processi di produzione,
  - valore aggiunto,
  - entità del personale impiegato nell'impresa interessata,
  - volume previsto nella Comunità delle esportazioni,
  - altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime,
  - giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento,

altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

- 6. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP in questione;
- b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività;
- c) dei casi specifici nei quali può essere chiaramente dimostrato che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consenta l'osservanza di dette norme per fasi successive.
- 7. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
- 8. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato o insulare saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
- a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, della decisione da prendere;
- b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP interessato e delle sue difficoltà.
- 9. Nell'esame delle richieste, si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo o di paesi meno avanzati vicini oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.
- 10. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati ACP interessati è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.
- 11. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque non oltre settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa gli Stati ACP della sua posizione entro questo termine, la richiesta si ritiene accettata.
- 12. a) La deroga è valida per un determinato periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.

b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente allegato oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 8. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

# TITOLO VI

# CEUTA E MELILLA

#### ARTICOLO 37

# Condizioni speciali

- 1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
- 2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.
- 3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP.
- 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.
- 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.
- 6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

# TITOLO VII

# DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38

Allegati

Gli allegati del presente allegato ne costituiscono parte integrante.

# **ALLEGATO 1 dell'allegato II**

Note introduttive all'elenco dell'allegato 2

#### Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato II.

#### Nota 2:

- 1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la menzione figurante nella prima colonna è preceduta da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2. Quando nella colonna 1 figurano più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
- 4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

#### Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati ACP.

# Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per

la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3. Fatto salvo quanto specificato al punto 2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

# Esempio:

La norma per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

# Esempio:

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

#### Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere

normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

### Nota 4:

- 1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
- 3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

#### Nota 5:

- 1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 3 e 4).
- 2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;lana,
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

## Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco

non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

# Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

# Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

## Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
- 4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

#### Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

- 2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
- 3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati

liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

- Ad esempio<sup>1</sup>, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.
- 4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori.

#### Nota 7:

- 1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>2</sup>;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.
- 2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>2</sup>.
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

<sup>2</sup> Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
- m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
- 3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

# **ALLEGATO 2 dell'allegato II**

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto

trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atta all'alimentazione umana:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti;  - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	

Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui:	
	dena noncontara	- tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti;	
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 07	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 08	Frutta commestibile;	Fabbricazione in cui:	
	scorze di agrumi o di meloni	- tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;	
		- il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	tuberi della voce 0714 o la	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali;sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		

	- Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	

- Altri

Fabbricazione a partire da frattaglie carni 0 commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

di cascami

- Grassi di ossa o grassi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 1507 a 1515

	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti;  - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti.  Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;  - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
ex Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1.

1604 e 1605:	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce  Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
	- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, nominate non comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao contenenti meno di 5%, peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, nominate non comprese altrove:

-Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

- Altri

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

- Contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti

- Contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi Fabbricazione in cui:

- tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;
- tutti i materiali dei capitoli
   2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), altrimenti precotti 0 preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

- a partire da materiali non classificati nella voce 1806;
- -in cui i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti<sup>3</sup>;
- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>3</sup> L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.

1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri

o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2008

- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei oleaginosi originari semi delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve superare il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati classificati in una voce diversa da quella del prodotto

- Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati acqua o al vapore, senza sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  - tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti;farina di senapa e senapa preparata farina di senapa e senapa preparata:	
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

	- Farina di senapa e senapa preparata:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti 0 di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
- il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

#### Fabbricazione:

- a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208;
- in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

## Fabbricazione:

- a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208;
- in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume

ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui:  - tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;  - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	

ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti

Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>4</sup> o  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

<sup>4</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il

componente di base

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici 5

О

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711 Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici1

0

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>5</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti,

anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici 6

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici<sup>7</sup>

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>6</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

2714 Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici1

0

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici<sup>8</sup>

0

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 28

28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce quella diversa da del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8

ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi::	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>9</sup>	

<sup>9</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2902 Cicloparaffinici e Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici<sup>10</sup> cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti 0 come combustibili Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2905 Alcolati metallici Fabbricazione a partire da Fabbricazione in cui il valore di alcoli di questa voce e di materiali di qualsiasi voce, di tutti i materiali utilizzati etanolo compresi gli altri materiali non supera il 40% del prezzo della voce 2905. Tuttavia, gli franco fabbrica del prodotto alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2915 Acidi monocarbossilici Fabbricazione a partire da Fabbricazione in cui il valore materiali di qualsiasi voce. di tutti i materiali utilizzati aciclici saturi e loro Tuttavia, il valore di tutti i non supera il 40% del prezzo anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; materiali delle voci 2915 e franco fabbrica del prodotto loro derivati alogenati, 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo solfonati, nitrati o nitrosi franco fabbrica del prodotto

Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, colture tossine, microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite 0 in imballaggi per la vendita al minuto

- Prodotti composti da Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altri:

-- sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

animale uso materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004:

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002,

3005 e 3006):

- Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

#### Fabbricazione in cui:

- Altri

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 31 Concimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 31	05	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:  - nitrato di sodio  - calciocianamide  - solfato di potassio  - solfato di potassio e di magnesio	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Ca	apitolo 32	32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 32	01	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo <sup>11</sup>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un "gruppo" diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

Per "gruppo" si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.

ex Capitolo 34 superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» composizioni per l'odontoiatria a base di

gesso, esclusi:

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni per liscivie, preparazioni classificati in una voce lubrificanti, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per superi il 20% del prezzo l'odontoiatria» e fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

Cere artificiali e cere preparate:

- a base di paraffîna, di cere di petrolio o di minerali bituminosi,

residui paraffinici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altre

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;

- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823;
- i materiali della voce 3404.

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli «altri materiali» della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre pellicole e fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, fotografiche pellicole piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altre

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei utilizzati nelle tipi industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare O brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni tipi dei utilizzati per il rivestimento il riempimento di elettrodi di bacchette saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

presente voce:

leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

Scambiatori di ioni

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

- I seguenti prodotti della Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Oli di flemma e olio di Dippel

Miscele di sali aventi differenti anioni

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

- Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Da 3901 a Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

Fabbricazione in cui il valore prodotti addizionali Fabbricazione in cui: di tutti i materiali utilizzati omopolimerizzati nei quali la parte di un - il valore di tutti i materiali non supera il 25% del prezzo monomero rappresenta utilizzati non supera il 50% franco fabbrica del prodotto oltre il 99%, in peso, del del prezzo franco fabbrica tenore totale del polimero del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<sup>14</sup> - Altri Fabbricazione in cui il valore Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo utilizzati non supera il 20% franco fabbrica del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto 1 ex 3907 - Copolimeri, ottenuti da Fabbricazione in cui tutti i policarbonati materiali utilizzati e sono copolimeri acrilonitrileclassificati in una voce butadiene-stirene (ABS) diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto1 - Poliestere Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica prodotto fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

In the case of the products composed of materials classified within both heading No's. 3901 to 3906, on the one hand, and within heading No's. 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3916 a Da 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme specificate in appresso:

Prodotti piatti, non

solamente lavorati in

superficie o tagliati in

forma diversa da quella

quadrata o rettangolare;

prodotti, semplicemente lavorati in Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altri::

superficie

altri

-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del

tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<sup>15</sup>

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

	Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>16</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>17</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

In the case of the products composed of materials classified within both heading No's. 3901 to 3906, on the one hand, and within heading No's. 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:	
	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita

ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini da 4104	
Da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati  o  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		

	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- Altre	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303		Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:	
	- Levigato o incollato con giunture a spina	
		Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
Da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex Capitolo 48	48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

ė .		
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi	Fabbricazione in cui:
	di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909	Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	

	- Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911
ex Capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

<sup>18</sup>Fabbricazione a partire da: Da 5004 a ex Filati di seta e filati di 5006 cascami di seta - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o materiali per la fabbricazione della carta 5007 Tessuti di seta o di Fabbricazione a partire da Stampa, accompagnata da filati1 cascami di seta: almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio decatissaggio, antipiega, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da <sup>19</sup> :  - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta	
Da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>19</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da <sup>20</sup> :  - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta	
Da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca mercerizzo, termofissaggio sollevamento del pelo calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio impregnazione superficiale rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :  - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta	
Da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati <sup>21</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :	
3400	o artificiali	- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,	
		- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	
		- materiali chimici, o paste tessili, o	
		- materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408:	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	

Filati e filati per cucire di Fabbricazione a partire da<sup>1</sup>: 5508 a Da 5511 fibre sintetiche artificiali in fiocco - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o materiali per la fabbricazione della carta Da 5512 a Tessuti di fibre sintetiche Fabbricazione a partire da Stampa, accompagnata da 5516 o artificiali in fiocco: filati<sup>22</sup> almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per stabilità impartire dimensionale, finissaggio decatissaggio, antipiega, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto:	Fabbricazione a partire da <sup>23</sup> :  - fibre naturali,  - filati di cocco,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :  - fibre naturali,  - materiali chimici o paste tessili
	- Altri	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non  - materiali chimici o paste tessili

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

- Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

- Altri

Fabbricazione a partire da<sup>1</sup>:

- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
- materiali chimici, o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da<sup>24</sup>:

- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
- materiali chimici, o paste tessili, o
- materiali per la fabbricazione della carta

24

5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da¹:  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	- di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :  - fibre naturali, o  - materiali chimici o paste tessili  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da <sup>25</sup> :  - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o  - materiali chimici o paste tessili

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	
		Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati <sup>26</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati <sup>27</sup>	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

I			T
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		

	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	- Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati <sup>28</sup>
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati l
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:	

Per quanto riguarda le condizioni speciali relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

	- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione tessuti	a	partire	da	
	- Altri	Fabbricazione filati <sup>29</sup>	a	partire	da	
ex Capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione tessuti	a	partire	da	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:					
	- Ricamati	Fabbricazione filati1 :30	a	partire	da	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto1

Per quanto riguarda le condizioni speciali relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

	- Altri	Fabbricazione filati <sup>31</sup> 32	a	partire	da	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:					
	- Ricamati	Fabbricazione filati1	a	partire	da	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto1
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione filati <sup>33</sup>	a	partire	da	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto1

Cfr. la nota introduttiva 6. Per le condizioni speciali relative a prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5. 31 32

<sup>33</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

- Fodere interno collo e Fabbricazione in cui: polsi, tagliate

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 63

63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

6304

Da 6301 a Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

> Fabbricazione a partire da<sup>34</sup>: - in feltro, non tessuti

> > - fibre, o

- materiali chimici o paste tessili

- Altri:

Per le condizioni speciali relative a prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 34 5.

	Ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>1,35</sup>	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri	Fabbricazione a partire da filati1,3	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati <sup>36</sup>	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex Capitolo 64	64 Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6503	Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>37</sup>

Cfr. la nota introduttiva 6.

6505	Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili1
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole) , ombrelloni (compresi gli ombrelli- bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 67	67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 e	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
ex 7004 e			
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		

		Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>38</sup> SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

7013	tavola, la cucina, la	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), o
ex Capitolo 71	71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) , o semipreziose (fini) , non lavorate	
ex 7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- Greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110	
		0	
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110	
		0	
		Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107,	di metalli preziosi,	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di	
ex 7109 e	semilavorati	metalli preziosi, greggi	
ex 7111			
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) , di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
		o	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi::	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
Da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	

ex 7224, da 7225 a 7228	laminati piatti, barre e	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	

ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	- Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex Capitolo 75 Nichel e lavori di nichel, Fabbricazione in cui: esclusi: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7501 nichel, Fabbricazione in cui tutti i Da Metalline di 7503 "sinters" di ossidi di materiali utilizzati sono nichel e altri prodotti classificati in una voce diversa da quella intermedi della del metallurgia del nichel; prodotto nichel greggio; cascami e avanzi di nichel ex Capitolo 76 Alluminio e lavori di Fabbricazione in cui: alluminio, esclusi: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7601 Alluminio greggio Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce da quella diversa prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50%

del prezzo franco fabbrica

del prodotto

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato

ex Capitolo 78	Piombo e lavori di	Fabbricazione in cui:
	piombo, esclusi:	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio:	
	- Raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802	Cascami e avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007:	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:		

- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex Capitolo 82

82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o	Fabbricazione in cui:	
	apparecchi meccanici	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto <sup>39</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>39</sup> Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore) , diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

1			
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non regolabile separatamente 8418 congelatori-Frigoriferi, conservatori e altro materiale, altre macchine apparecchi per la

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Frigoriferi, congelatoriconservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 8425 a 8428	Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		

	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica	

del prezzo franco fabbrica

del prodotto

compressori

8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;
- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

- Altre

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Da 8456 a

8466

Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio e accessori delle voci da 8456 a 8466 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche

elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 85

85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione 0 la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520	Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altro

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, radiodiffusione la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente di apparecchio per la registrazione 0 la riproduzione del suono; apparecchi da presa di immagini per televisione; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		

- Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altre

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

8535 e 8536:

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando 0 la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541	Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera, complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli- trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali

("side car"):

- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

- non superiore a 50 cm<sup>3</sup>

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali non tilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- superiore a 50 cm<sup>3</sup>

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altri

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti e apparecchi medicochirurgici; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9002 Lenti, prismi, specchi e Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, utilizzati non supera il 40% per strumenti del prezzo franco fabbrica 0 apparecchi, diversi da del prodotto quelli di vetro lavorato otticamente 9004 Occhiali (correttivi, Fabbricazione in cui il protettivi o altri) e oggetti valore di tutti i materiali simili utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannocchiali, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore cannocchiali astronomici, di tutti i materiali utilizzati - tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo telescopi ottici e loro sostegni, esclusi sono classificati in una voce franco fabbrica del prodotto telescopi astronomici a diversa da quella rifrazione e i loro sostegni prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati ex 9006 Apparecchi fotografici; Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e - tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo tubi, per la produzione di sono classificati in una voce franco fabbrica del prodotto luce lampi di in diversa da quella fotografia, diversi dalle prodotto; lampade per lampi di luce, elettriche - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	rabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		<ul> <li>il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9016 Bilance sensibili a un Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali peso di 5 cg o meno, con o senza pesi utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9017 Strumenti da disegno, da Fabbricazione in cui il traccia o da calcolo (per valore di tutti i materiali esempio: macchine per utilizzati non supera il 40% disegnare, pantografi, del prezzo franco fabbrica rapportatori, scatole di del prodotto compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo 9018 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi scintigrafia altri apparecchi elettromedicali, nonché apparecchi per controlli oftalmici: - Poltrone per gabinetti da Fabbricazione a partire da Fabbricazione in cui il valore dentista, munite di materiali di qualsiasi voce di tutti i materiali utilizzati strumenti 0 di compresi gli «altri materiali» non supera il 40% del prezzo sputacchiera della voce 9018 franco fabbrica del prodotto

di tutti i materiali utilizzati - tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo sono classificati in una voce franco fabbrica del prodotto diversa da quella prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore Apparecchi meccanoterapia; di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo apparecchi - tutti i materiali utilizzati per massaggio; apparecchi di sono classificati in una voce franco fabbrica del prodotto psicotecnica; apparecchi diversa da quella ozonoterapia, di di prodotto; ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi - il valore di tutti i materiali respiratori di utilizzati non supera il 40% rianimazione altri del prezzo franco fabbrica apparecchi di terapia del prodotto respiratoria 9020 Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore Altri apparecchi di tutti i materiali utilizzati e maschere respiratori non supera il 25% del prezzo escluse antigas, le - tutti i materiali utilizzati franco fabbrica del prodotto maschere di protezione sono classificati in una voce prive del meccanismo e diversa da quella dell'elemento filtrante prodotto; amovibile - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9024 Fabbricazione in cui il Macchine e apparecchi per prove di durezza, di valore di tutti i materiali trazione, di compressione, utilizzati non supera il 40% di elasticità o di altre del prezzo franco fabbrica proprietà meccaniche dei del prodotto materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui:

- Altri

Fabbricazione in cui il valore

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di indicatori portata, livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura - Parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altro

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri) , pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 91	Orologeria; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali, parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex Capitolo 94 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne targhette luminose, indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i Fabbricazione in cui il valore materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 e

ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m<sup>2</sup>

prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:

- il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento.

L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e simili; oggetti parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori e accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
Capitolo 97	Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

#### **ALLEGATO 2 bis dell'allegato II**

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

# Disposizioni comuni

- 1. Per i prodotti figuranti nella tabella possono applicarsi anche le seguenti norme, anziché quelle indicate nell'allegato 2.
- 2. Una prova dell'origine rilasciata o costituita a norma del presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese: "Derogation Annex 2(a) of Protocol ... Materials of HS heading No ... originating from ... used." Detta indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all'articolo 21 del protocollo.
- 3. Gli Stati ACP e gli Stati membri della Comunità adottano da parte loro le misure necessarie per applicare il presente allegato.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Capitolo 12

12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali;sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:  - diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
Da ex 1507 a	Oli vegetali e loro frazioni:			
ex 1515				
	Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
	- diversi dagli oli di oliva delle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da material classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:  - grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax»	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%			

laminentari di prodotti delle votei da votei a ovoli a ovoli a ovoli a peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%  Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato  - contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi  contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi  Fabbricazione in cui tutti i prodel capitolo 11 utilizzati soriginari  Fabbricazione in cui:  - tutti i prodotti del capitolo utilizzati sono originari;  - tutti i materiali dei capitoli 2 utilizzati sono interamente ottenut  Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,					
altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato  - contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi  - contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi  - tutti i prodotti del capitolo utilizzati sono originari;  - tutti i materiali dei capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenut  1903  Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,	ex 1901	amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
- contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi  Fabbricazione in cui:  - tutti i prodotti del capitolo utilizzati sono originari;  - tutti i materiali dei capitoli 2 utilizzati sono interamente ottenut  Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,	1902	altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche			
contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi  - tutti i prodotti del capitolo utilizzati sono originari;  - tutti i materiali dei capitoli 2 utilizzati sono interamente ottenut  Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,			Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari		
frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi  Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,			Fabbricazione in cui:		
1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,			- tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari;		
fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,			- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti		
	1903	fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili  - con tenore, in peso, di materiali della voce	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	1904	tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17	<ul> <li>a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,</li> <li>in cui tutti i prodotti del capitolo 11</li> </ul>		
	1905	della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina,	1		

ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante			
	- a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009			
	- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%			
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il		
	- con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20%t	60% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il		
	- con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20%	60% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

# ALLEGATO 3 dell'allegato II Modulo di certificato di circolazione

- 1. Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Detto modulo è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
- 2. Il certificato ha un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2 Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
- 3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

# CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1.	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 No A 000.000					
		Prima di compilare il modulo consultare le note al retro					
		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra					
2.	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)					e	
			(indi	icare	i paesi, gruppi di p	vaesi o	territori di cui trattasi)
		4.	territ	torio	uppo di paesi o di cui i prodotti derati originari	5.	Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6.	Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7.	Ossei	rvazi	oni:		

8. Nu	umero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1); descrizione della merce	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)	10.Fatture  (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATOR
Dichiarazione certificata conforme		Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sop soddisfano alle condizioni richieste per ottene
Documento d'esportazione (2)		il presente certificato.
ModuloNo		
Ufficio doganale		
Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato		
		Luogo e data
Data	Timbro	
(Firma)		(Firma)

- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".
- (2) Da compilare solo quando la normativa del paese o del territorio di esportazione lo richieda.

13. Richiesta di controllo, da inviare a:	14. Risultato del controllo
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)
	è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.
	non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato	
(Luogo e data)	(Luogo e data)
Timbro	Timbro
(Firma)	(Firma)
	Contrassegnare con una X la casella opportuna.

# NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso,

quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

- 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- 3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

# DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1.	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	EUR.1 No A 000.000		
		Prima di compilare il modulo consultare le note al retro		
		2.	Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
3.	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		e	
			(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
		4.	Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6.	Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7.	Osservazioni:	

8.	Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1); descrizione della merce	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10.Fatture  (indicazione facoltativa)

(1)Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

#### DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato; **PRECISO** le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni: ..... M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci. (Luogo e data) (Firma)

\_

Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. Relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

# ALLEGATO 4 dell'allegato II Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

#### Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)41 декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).42

### Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº .. ...(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . ...(2).

#### Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...(2).

#### Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

#### Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

#### Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

#### Versione greca

\_

Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

### Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

#### Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...

#### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

#### Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...(2).

#### Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencinės kilmés prekés.

#### Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ...(2) származásúak.

#### Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...(2).

#### Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

#### Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...(2) preferencyjne pochodzenie.

### Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

### Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autoriza□ia vamalâ nr. ...(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferen□ialā ...(2).

### Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo.

### Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...(2).

### Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

### Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

 $(3^{43})$ 

(Luogo e data)

 $(4^{44})$ 

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

43 Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

<sup>44</sup> Cfr. articolo 19, paragrafo 5 del presente allegato. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

# ALLEGATO 5A dell'allegato II Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura
sono state prodotte in
Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.
(4)
(5)
Note
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
(¹) - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione:" elencate nella fattura e contrassegnatesono state prodotte"
- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine "fattura".
(²) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Se si tratta di un ACP o di un PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il certificato o i certificati EUR. 1 in questione, fornendo il numero dei certificati o dei moduli in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
(³) (Luogo e data)
(4)Nome e funzione nella società.
( <sup>5</sup> ) Firma

# <u>ALLEGATO 5B dell'allegato II</u> <u>Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale</u>

- (8) Nome e funzione nella società.
- (9) Firma

### ALLEGATO 6 dell'Allegato II SCHEDA D'INFORMAZIONE

- 1. Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione figurante nel presente allegato. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui il regolamento è redatto e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se sono compilate a mano, devono esserlo con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.
- 2. La scheda d'informazione deve avere il formato di  $210 \times 297$  mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2.
- 3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

# COMUNITÀ EUROPEE

1. Fornitore		SCHEDA DI IN	IFORMAZIONE
		per ott	enere un
		CERTIFICATO D	I CIRCOLAZIONE
		per gli scambi	preferenziali tra
2. Destinatario			
		LA COM	IUNITA
		EURO	OPEA
		GLI STA	ATI ACP
3. Trasformatore (1)		4. Stato in cui sono state effettuate le l	avorazioni o trasformazioni
6. Ufficio doganale d'importazione (1)		5. Per uso ufficiale	
7. Documento d'importazione (2)			
Modulo	No:		
Serie			
Data			
	AMERICA CIRCUMSTANCE AND A CITATION		
	MERCI SPEDITE NELLO STATO	MEMBRO DESTINATARIO	T
8. Marchi, numeri, quantità	9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 10 Quantità (1		10 Quantità (1)
e tipo di imballaggio	Numero della voce/sottovoce (codice SA)		
			11. Valore (4)

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE						
12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;		13. Paese	14 Quantità(3)	15. Valore (2)(5)		
Numero della voce/sottovoce (codice SA)		d'origine				
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate						
17. Osservazioni						
	Γ					
VISTO DELLA DOGANA	19. DICHIA	ARAZIONE DEL FORN	ITORE			
Dichiarazione certificata conforme	Il sottoscritte	o dichiara che le informaz	ioni riportate			
	in questa sch	neda sono esatte.				
Documento						
ModuloNo						
Ufficio doganale	Luogo	Data				
Data:						
Timbro ufficiale						
(Firma)		(F	irma)			

(1)(2)(3)(4)(5) V. note al verso

RICHIESTA DI CONTROLLO RISULTATO DEL CONTROLLO Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di dell'esattezza di questa scheda d'informazione. accertare che questa scheda di informazione: a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (\*). b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (\*). (Luogo e data) (Luogo e data) Timbro Timbro ufficiale ufficiale (Firma del funzionario) (Firma del funzionario) (\*) Cancellare la dicitura inutile.

### NOTE

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (2) Informazione facoltativa.
- (3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
- (4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

(5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

### ALLEGATO 7 dell'allegato II Modulo di richiesta di deroga

Denominazione commerciale del prodotto finito     1.1 Classificazione doganale (voce SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni nella Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altra unità)
Denominazione commerciale dei materiali impiegat originari di paesi terzi     Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali originari di paesi terzi utilizzati
5. Valore dei materiali impiegati originari di paesi terzi	6. Valore franco fabbrica del prodotto finito
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Ragioni per le quali la norma d'origine per il prodotto finito non può essere rispettata
Descrizione commerciale dei materiali originari degli Stati ACP o della CE da utilizzare	10. Volume annuo previsto dei materiali originari di paesi ACP o della CE utilizzati
11. Valore dei materiali originari degli Stati ACP o della CE da utilizzare	12. Lavorazione o trasformazione effettuata nella CE su materiali di paesi terzi senza ottenere l'origine
13. Durata della deroga richiesta dal	
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in paesi ACP	15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata
	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
	17. Personale in organico/previsto
18. Valore aggiunto dalla lavorazione o trasformazione negli Stati ACP: 18.1 Manodopera: 18.2.Spese generali 18.3.Altre	20. Soluzioni possibili per evitare la necessità di una deroga
19. Altre fonti d'approvvigionamento possibili per i materiali utilizzati	21. Osservazioni

### **NOTE**

Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso, indicare "cfr. allegato" nella corrispondente casella.

Se possibile, allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali impiegati.

Per ogni prodotto oggetto della richiesta deve essere compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" s'intende un paese che non è né uno Stato ACP né uno Stato membro della Comunità.

Casella 12: se materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità senza ottenere l'origine prima di essere sottoposti ad una nuova trasformazione nello Stato ACP che chiede la deroga, indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuato nella Comunità.

Casella 13: le date da indicare sono quelle di inizio e di fine del periodo nel quale i certificati EUR. 1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: se esistono fonti alternative di approvvigionamento in materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: indicare gli investimenti o la differenziazione delle fonti di approvvigionamento che rendono necessaria la deroga solo per un periodo di tempo limitato.

# ALLEGATO 8 dell'allegato II Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli

87031010

87032110

87032219

87032211

87032219

87032290

87032311

87032390

87032410

87032410

## Telai di autoveicoli, con motore Carrozzerie di autoveicoli, comprese le cabine Parti e accessori di autoveicoli

Prodotti industriali (2)

### Alluminio greggio

Polveri e pagliette di alluminio Prodotti agricoli (1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi Latte e crema di latte, non concentrati Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir 

Patate, fresche o refrigerate

```
07019051
```

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

Uve, fresche o secche

08061029 (3) (12)

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

```
08071900
```

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08093011 (5) (12)

08093051 (6) (12)

Altre frutta fresche

Frutta temporaneamente conservata

Frutta secca

Pepe (del genere "Piper"); essiccato o tritato

Olio di soia e sue frazioni

```
15121110
               15121191
               15121199
               15121910
               15121991
               15121999
               15122110
               15122190
               15122910
               15122990
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni
               15141010
               15141090
               15149010
               15149090
Frutta ed altre parti commestibili di piante
               20081959
        Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
               20092099
               20094099
               20098099
        Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
               24011010
               24011020
               24011041
```

Oli di girasole, di cartamo o di cotone

```
Prodotti agricoli (2)
Fiori e boccioli di fiori recisi
               06031055
               06031061
               06031069 (11)
Cipolle, scalogni, agli, porri
               07031011
               07031019
               07031090
               07039000
Cavoli, cavolifiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti
               07041005
               07041010
               07041080
               07042000
               07049010
               07049090
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie
               07051105
               07051110
               07051180
               07051900
               07052100
               07052900
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa
               07061000
               07069005
```

```
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
              07081090
              07082020
              07082090
              07082095
              07089000
       Altri ortaggi, freschi o refrigerati
              07091030 (12)
              07093000
              07094000
              07095110
              07095150
              07097000
              07099010
              07099020
              07099040
              07099050
              07099090
       Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore
              07101000
              07102100
              07102200
              07102900
              07103000
              07108010
```

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

```
07122000
               07123000
               07129030
               07129050
               07129090
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur
               07149011
               07149019
Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
               08021190
               08022100
               08022200
               08024000
        Banane, compresi i platani, fresche o essiccate
               08030011
               08030090
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi
               08042010
        Agrumi, freschi o secchi
               08052021 (1) (12)
               08052023 (1) (12)
               08052025 (1) (12)
               08052027 (1) (12)
               08052029 (1) (12)
               08053090
               08059000
```

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

```
Uve, fresche o secche
               08061095
               08061097
        Mele, pere e cotogne, fresche
               08081010 (12)
               08082010 (12)
               08082090
        Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)
               08091010 (12)
               08091050 (12)
               08092019 (12)
               08092029 (12)
               08093011 (7) (12)
               08093019 (12)
               08093051 (8) (12)
               08093059 (12)
               08094040 (12)
        Altre frutta fresche
               08101005
               08102090
               08103010
               08103030
               08103090
               08104090
               08105000
Frutta anche cotta in acqua o al vapore
```

```
08112039
               08112059
               08119011
               08119019
               08119039
               08119075
               08119080
               08119095
        Frutta temporaneamente conservata
               08129010
               08129020
Frutta secca
               08132000
        Frumento (grano) e frumento segalato
               10019010
        Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
               10081000
               10082000
               10089090
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets
               11051000
               11052000
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi
               11061000
               11063010
               11063090
```

```
Grassi e oli, e loro frazioni, di pesce 15043011
```

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

Funghi e tartufi, preparati o conservati

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

Frutta e altre parti commestibili di piante

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

```
20099019
               20099029
               20099039
               20099041
               20099051
               20099059
               20099073
               20099079
               20099092
               20099094
               20099095
               20099096
               20099097
               20099098
        Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)
               22060010
        Fecce di vino; tartaro greggio
               23070019
Materie vegetali e cascami vegetali
               23089019
        Prodotti agricoli (3)
        Animali vivi della specie suina
               01039110
               01039211
               01039219
        Animali vivi delle specie ovina e caprina
               01041030
```

Animali vivi delle specie domestiche di pollame

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

## Carni e frattaglie commestibili

020	71 /	1 0
020	/ 14	·IU

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

Latte e crema di latte, concentrati

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

Siero di latte, anche concentrato

```
Formaggi e latticini
               04061020 (11)
               04061080 (11)
               04062090 (11)
               04063010 (11)
               04063031 (11)
               04063039 (11)
               04063090 (11)
               04064090 (11)
               04069001 (11)
               04069021 (11)
               04069050 (11)
               04069069 (11)
               04069078 (11)
               04069086 (11)
               04069087 (11)
               04069088 (11)
               04069093 (11)
               04069099 (11)
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
               04070011
               04070019
               04070030
        Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi
               04081180
               04081981
               04081989
```

```
04089180
      04089980
Miele naturale
      04090000
Pomodori freschi o refrigerati
      07020015 (12)
      07020020 (12)
      07020025 (12)
      07020030 (12)
      07020035 (12)
      07020040 (12)
      07020045 (12)
      07020050 (12)
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
      07070010 (12)
      07070015 (12)
      07070020 (12)
      07070025 (12)
      07070030 (12)
      07070035 (12)
      07070040 (12)
      07070090
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
      07091010 (12)
      07091020 (12)
      07092000
```

```
07099075 (12)
               07099077 (12)
               07099079 (12)
        Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
               07112090
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette
               07129019
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur
               07141010
               07141091
               07141099
               07142090
        Agrumi, freschi o secchi
              08051037 (2) (12)
               08051038 (2) (12)
               08051039 (2) (12)
               08051042 (2) (12)
               08051046 (2) (12)
               08051082
               08051084
        08051086
               08052011 (12)
               08052013 (12)
              08052015 (12)
              08052017 (12)
               08052019 (12)
               08052021 (10) (12)
```

```
08052023 (10) (12)
      08052025 (10) (12)
      08052027 (10) (12)
      08052029 (10) (12)
      08052031 (12)
      08052033 (12)
      08052035 (12)
      08052037 (12)
      08052039 (12)
Uve, fresche o secche
      08061021 (12)
      08061029 (4) (12)
      08061030 (12)
      08061050 (12)
      08061061 (12)
      08061069 (12)
      08061093
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)
      08091020 (12)
      08091030 (12)
      08091040 (12)
      08092011 (12)
      08092021 (12)
      08092031 (12)
      08092039 (12)
      08092041 (12)
      08092049 (12)
```

- 08092051 (12)
- 08092059 (12)
- 08092061 (12)
- 08092069 (12)
- 08092071 (12)
- 08092079 (12)
- 08093021 (12)
- 08093029 (12)
- 08093031 (12)
- 08093039 (12)
- 08093041 (12)
- 08093049 (12)
- 08094020 (12)
- 08094030 (12)

Altre frutta fresche

- 08101010
- 08101080
- 08102010

```
Frutta anche cotta in acqua o al vapore
      08111011
      08111019
Frumento (grano) e frumento segalato
       10011000
       10019091
       10019099
Segala
       10020000
Orzo
       10030010
       10030090
Avena
       10040000
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
       10089010
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
       11010011
       11010015
       11010090
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
       11021000
       11029010
       11029030
       11029090
```

### Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

### Cereali altrimenti lavorati

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

Malto, anche torrefatto

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati

Altri oli e loro frazioni

Degras

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

```
16029098
```

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

Paste alimentari anche cotte o farcite

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

Frutta ed altre parti commestibili di piante

# Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; 22041019 (11) 22041099 (11)

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

22043092 (12)

22043094 (12)

22043096 (12)

22043098 (12)

Alcole etilico non denaturato

Crusche, stacciature e altri residui

Panelli e altri residui solidi

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

```
23091059
      23091070
      23099033
      23099035
      23099039
      23099043
      23099049
      23099051
      23099053
      23099059
      23099070
Albumine
      35021190
      35021990
      35022091
      35022099
Prodotti agricoli (4)
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir
      04031051
      04031053
      04031059
      04031091
      04031093
      04031099
      04039071
      04039073
      04039079
```

```
04039093
               04039099
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte
               04052010
               04052030
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche
               13022010
               13022090
Margarina
               15171010
               15179010
Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro
               17025000
               17029010
        Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
               17041011
               17041019
               17041091
               17041099
               17049010
               17049030
               17049051
               17049055
               17049061
               17049065
               17049071
```

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini

Paste alimentari anche cotte o farcite

Tapioca and suoi succedanei

Preparazioni alimentari

### Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

Ortaggi e legumi, frutta

Altri ortaggi e legumi

Altri ortaggi e legumi

Frutta ed altre parti commestibili di piante

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

Estratti, essenze e concentrati, di caffè

Lieviti (vivi o morti);

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Gelati

```
21050099
```

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli

```
Agenti d'apprettatura o di finitura
               38091010
               38091030
               38091050
               38091090
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
               38246011
               38246019
               38246091
               38246099
        Prodotti agricoli (5)
        Fiori e boccioli di fiori recisi
               06031015 (11)
               06031029 (11)
               06031051 (11)
               06031065 (11)
               06039000 (11)
Frutta anche cotta in acqua o al vapore
               08111090 (11)
        Frutta ed altre parti commestibili di piante
               20084051 (11)
               20084059 (11)
               20084071 (11)
               20084079 (11)
               20084091 (11)
               20084099 (11)
```

20085061 (11)

```
20085069 (11)
      20085071 (11)
      20085079 (11)
      20085092 (11)
      20085094 (11)
      20085099 (11)
      20087061 (11)
      20087069 (11)
      20087071 (11)
      20087079 (11)
      20087092 (11)
      20087094 (11)
      20087099 (11)
      20089259 (11)
      20089272 (11)
      20089274 (11)
      20089278 (11)
      20089298 (11)
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
      20091199 (11)
      20094030 (11)
      20097011 (11)
      20097019 (11)
      20097030 (11)
      20097091 (11)
      20097093 (11)
      20097099 (11)
```

```
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati
              22042179 (11)
              22042180 (11)
              22042183 (11)
              22042184 (11)
       Prodotti agricoli (6)
       Animali vivi della specie bovina
              01029005
              01029021
              01029029
              01029041
              01029049
              01029051
              01029059
              01029061
              01029069
              01029071
              01029079
       Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
              02011000
              02012020
              02012030
              02012050
              02012090
              02013000
```

Carni di animali della specie bovina, congelate

**IT** 245

```
02022010
               02022030
               02022050
               02022090
               02023010
               02023050
               02023090
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina
               02061095
               02062991
               02062999
        Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia
               02102010
               02102090
               02109041
               02109049
               02109090
Latte e crema di latte, concentrati
               04021011
               04021019
               04021091
               04021099
               04022111
               04022117
               04022119
               04022191
```

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

Siero di latte, anche concentrato

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

Fiori e boccioli di fiori recisi

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

08030019

Agrumi, freschi o secchi:

- 08051001 (12)
- 08051005 (12)
- 08051009 (12)
- 08051011 (12)
- 08051015 (2)
- 08051019 (2)
- 08051021 (2)
- 08051025 (12)
- 08051029 (12)
- 08051031 (12)
- 08051033 (12)
- 08051035 (12)
- 08051037 (9) (12)
- 08051038 (9) (12)
- 08051039 (9) (12)
- 08051042 (9) (12)
- 08051044 (12)
- 08051046 (9) (12)
- 08051051 (2)
- 08051055 (2)
- 08051059 (2)
- 08051061 (2)
- 08051065 (2)

```
08051069 (2)
```

08053020 (2)

08053030 (2)

08053040 (2)

Uve, fresche o secche

08061040 (12)

Mele, pere e cotogne, fresche

08081051 (12)

08081053 (12)

08081059 (12)

08081061 (12)

08081063 (12)

08081069 (12)

08081071 (12)

08081073 (12)

08081079 (12)

08081092 (12)

08081094 (12)

08081098 (12)

08082031 (12)

08082037 (12)

08082041 (12)

08082047 (12)

08082051 (12)

08082057 (12)

08082067 (12)

Granturco

Riso

```
10063048
       10063061
      10063063
      10063065
       10063067
       10063092
      10063094
      10063096
       10063098
       10064000
Sorgo da granella
      10070010
      10070090
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
      11022010
       11022090
      11023000
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets
      11031310
      11031390
      11031400
       11032940
       11032950
Cereali altrimenti lavorati
      11041950
       11041991
      11042310
```

Amidi e fecole; inulina Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro 

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro 17022010

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

Pomodori preparati o conservati

```
20029091
```

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

Frutta ed altre parti commestibili di piante

```
20089294
              20089296
              20089297
        Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
              20094093
              20096011 (12)
              20096019 (12)
              20096051 (12)
              20096059 (12)
              20096071 (12)
              20096079 (12)
              20096090 (12)
              20098071
              20099049
              20099071
        Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
              21069030
              21069055
              21069059
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati;
              22042194
              22042962
              22042964
              22042965
              22042983
              22042984
              22042994
```

## Vermut ed altri vini di uve fresche

## Alcole etilico non denaturato

## Alcole etilico non denaturato

## Crusche, stacciature ed altri residui

## Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

### Destrina e altri amidi e fecole modificati

# Prodotti agricoli (7)

Formaggi e latticini

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

Alcole etilico non denaturato

```
22083052
```

22083072

22083078

22089041

22089045

22089052

### Note

(1) (16/5-15/9)

 $(2) \qquad (1/6-15/10)$ 

(3) (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore

(4) varietà Imperatore o (1/6-31/12)

 $(5) \qquad (1/1-31/3)$ 

(6) (1/10-31/12)

 $(7) \qquad (1/4-31/12)$ 

(8) (1/1-30/9)

(9) (16/10-31/5)

(10) (16/9-15/5)

- (11) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il fattore di crescita annua (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.
- (12) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, l'intero dazio specifico è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.

## **ALLEGATO 9 dell'allegato II**

Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

Codice NC 96

Pesci vivi

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

```
03034238
      03034252
      03034258
      03034311
      03034313
      03034319
      03034921
      03034923
      03034929
      03034941
      03034943
      03034949
      03037600
      03037921
      03037923
      03037929
Filetti e altre carni di pesci
      03041013
      03042013
Paste alimentari anche cotte o farcite
       19022010
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)
Pesci vivi
      03019110
      03019300
```

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

Filetti e altre carni di pesci

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

```
03056930
      03056950
      03056990
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi
      03061110
      03061190
      03061210
      03061290
      03061310
      03061390
      03061410
      03061430
      03061490
      03061910
      03061990
      03062100
      03062210
      03062291
      03062299
      03062310
      03062390
      03062410
      03062430
      03062490
      03062910
```

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

```
16052091
       16052099
       16053000
       16054000
       16059011
       16059019
       16059030
       16059090
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)
Pesci vivi
       03019190
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce
       03021190
Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce
       03032190
Filetti e altre carni di pesci
       03041011
       03042011
       03042057
       03042059
       03049047
       03049049
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
       16041311
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)
```

Pesci vivi

# Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

# Filetti e altre carni di pesci

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

```
03056100
       03056200
       03056910
       03056920
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi
       03061330
       03061930
       03062331
       03062339
       03062930
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
       16041210
       16041291
       16041299
       16041412
       16041414
       16041416
       16041418
       16041490
       16041931
       16041939
       16042070
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce
       03026965
```

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

**IT** 277

Filetti e altre carni di pesci

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

# ALLEGATO 10 dell'allegato II Paesi in via di sviluppo vicini

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 12 dell'allegato II, l'espressione "paesi in via di sviluppo vicini appartenenti a un'entità geografica coerente" si riferisce ai seguenti paesi:

Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Caraibi: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela

## **ALLEGATO 11 dell'allegato II**

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2 si applicano dal 1° ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12 non si applicano

Codice NC	Descrizione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
	- altri:
	altri:
	altri:
	altri:
	altri:
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%
1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore all'80%
	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato

1806 20 95	liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: altre: altre
Codice NC	Descrizione
	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
	-altri:
	altri:
	altri
1901 90 99	
2101 12 98	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	- estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè:
	preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:
	altri
2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	- estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate:
	preparazioni:

	altri
2106 90 59	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
	-altre:
	sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
	altri:
	altri
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
	-altre:
2106 90 98	altre:
	altre
Codice NC	Descrizione
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
	-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
	altre:
	altre

# ALLEGATO 12 dell'allegato II

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2 si applicano dal 1°gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12 non si applicano

<b>Codice NC</b>	Descrizione
Ex 1006	Riso diverso dal riso del codice 1006 10 10

# ALLEGATO 13 dell'allegato II Paesi e territori d'oltremare:

Ai sensi del presente allegato, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

Territori d'oltremare della Repubblica francese:

- Nuova Caledonia e dipendenze,

Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

1.

2.

- Groenlandia.

- Polinesia francese,

	<ul> <li>Terre australi e antartiche francesi,</li> </ul>
	<ul> <li>Isole Wallis e Futuna.</li> </ul>
3.	Collettività territoriali della Repubblica francese:
	- Mayotte,
	<ul> <li>Saint Pierre e Miquelon.</li> </ul>
4.	Territori d'oltremare del Regno dei Paesi:
	- Aruba,
	- Antille Olandesi:
	– Bonaire,
	– Curação,
	– Saba,
	<ul> <li>Sint Eustatius,</li> </ul>
	– Sint Maarten.
5.	Paesi e territori d'oltremare britannici:
	- Anguilla,
	- Isole Cayman,

- Isole Falkland,
- Georgia australe e Sandwich australi,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territorio britannico dell'Oceano Indiano,
- Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.